

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 919}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LAMORTE

Presentata il 13 dicembre 1976

Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di pervenire ad uno snellimento delle procedure amministrative in genere è fortemente avvertita dal paese, al punto di ribaltare prepotentemente all'attenzione delle forze politiche e sociali.

La crisi nella quale versa il paese reclama ordinamenti ed organizzazione burocratica capaci di evitare ogni ritardo nella spesa pubblica, assicurando altresì immediatezza nella esecuzione degli investimenti.

Più volte, anche nel Parlamento, si è sottolineata la natura trainante dell'edilizia nel più vasto quadro dei settori economici. Non a caso, pertanto, il Parlamento si è spesso occupato, specialmente negli ultimi anni, della pesantezza delle procedure relative alla esecuzione di opere pubbliche ed ha approvato provvedimenti legislativi intesi a snellire al massimo le procedure stesse.

Anche in questa legislatura sono state già presentate alcune proposte di legge sull'argomento ed altre ne sono state preannunciate.

Pare, tuttavia, opportuno focalizzare uno degli aspetti del suaccennato problema, essendo noto che una delle fasi indispensabili perché un'opera pubblica entri nel novero delle cose realizzate e divenga quindi agibile è il collaudo.

Nella pratica dei pubblici appalti il collaudo non si risolve soltanto nella materiale verifica dell'opera, ma consta di una serie di atti, che abbracciano tutte le fasi e che vanno dalla nomina del collaudatore alla approvazione del certificato di collaudo.

Si tratta di una procedura estremamente complessa, la quale richiede tempi tecnici che, in linea di massima, non sono proporzionati all'entità economica dell'opera e contribuiscono notevolmente a determinare la crisi di liquidità delle imprese, nei cui confronti la pubblica amministrazione, soprattutto negli ultimi mesi, è divenuta eccezionalmente debitrice.

In altre parole, certe operazioni, che sono poi quelle che esigono più tempo, non sono svolte più celermente per un piccolo appalto che per uno di maggiori dimensioni.

In considerazione di ciò, si è riconosciuta nel passato l'opportunità di autorizzare la pubblica amministrazione a prescindere dal collaudo per lavori di minor importo e sono state emanate disposizioni contenenti appunto questa autorizzazione.

L'ultima, in ordine di tempo, è la norma contenuta nell'articolo 18 del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13

maggio 1965, n. 431 (meglio noto come « superdecreto »). Tale disposizione, che era a tempo determinato e che è stata prorogata al 1982 dalla legge di conversione del decreto-legge adottato per il porto di Palermo, eleva da due a dieci milioni il limite di importo contenuto nell'articolo 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che per la prima volta esonerò la pubblica amministrazione dall'effettuare il collaudo.

La finalità di questa disposizione è quella di semplificare le procedure amministrative, alleggerendo il lavoro degli uffici e consentendo alle imprese appaltatrici di recuperare più rapidamente i crediti.

La norma tuttavia presenta due inconvenienti: ha un ambito di applicazione soggetto ristretto, giacché interessa solo i lavori di conto dello Stato; e si presenta inoltre oggettivamente inadeguata ai tempi. Infatti, non può non riconoscersi che gli appalti di importo non superiore a dieci milioni rappre-

sentano, statisticamente, un'entità trascurabile. Se quindi l'obiettivo della norma, che è quello di snellire le procedure, vuole essere raggiunto, occorre elevare adeguatamente l'importo in essa previsto ed estendere la sua applicazione a tutti i lavori pubblici, ivi compresi, naturalmente, quelli eseguiti da soggetti concessionari di pubbliche amministrazioni.

Quanto poi ai pericoli di una minor tutela dell'interesse pubblico, non dovrebbero sorgere preoccupazioni al riguardo, perché il certificato di regolare esecuzione dei lavori conserva del collaudo proprio quella fase che veramente interessa: cioè l'accertamento che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conformi alle clausole contrattuali.

Per queste ragioni il proponente sottopone alla vostra considerazione la presente proposta di legge, confidando nel suo benevolo esame ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'atto formale di collaudo dei lavori pubblici di importo complessivo non superiore a lire 50 milioni è sostituito da un certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente oppure, ove questo manchi, dal direttore dei lavori.